



[www.extremaratioassociazione.it](http://www.extremaratioassociazione.it)

**È realmente possibile essere dimenticati nell'epoca del web? Diritto all'oblio e diritto di cronaca nel contesto informatico**

*di Isabella Rubino*

Il diritto di “libertà informatica” e il diritto ad essere dimenticati assumono particolare rilevanza se raffrontati con il tema della cronaca giudiziaria, che, se da un lato rappresenta l’estrinsecazione del fondamentale diritto di cronaca e alla libera informazione, dall’altro può

divenire, per i protagonisti della vicenda giudiziaria, quando assume la forma incontrollata della pubblicazione di dati personali sul web, una lesione della libertà di autodefinirsi e determinare l'immagine di sé.

Il diritto all'oblio si sostanzia nell'interesse di ciascuno a non restare, senza limiti di tempo, esposto ai danni che la reiterata pubblicazione di una notizia legittimamente divulgata in passato arreca al suo onore e alla sua reputazione. Si tratta, pertanto, di una rappresentazione non solo pregiudizievole alla reputazione e alla riservatezza, ma anche non più attuale della propria persona<sup>1</sup>. La tutela del diritto all'oblio mira, infatti, alla salvaguardia della proiezione sociale dell'identità personale: il soggetto interessato deve essere tutelato dalla divulgazione di notizie ed informazioni potenzialmente lesive poiché non più attuali<sup>2</sup>. L'uso del web quale strumento di informazione ha mutato il concetto di diritto all'oblio, perché in rete non è necessario che la notizia venga riproposta: i contenuti online, nella stragrande maggioranza dei casi, non vengono rimossi ma restano, senza limiti temporali né spaziali, nella piena disponibilità degli utenti. Rileva, in tal senso, la permanenza dell'informazione nella rete e muta, dunque, il ruolo che gioca il tempo e l'esigenza che si vuole soddisfare<sup>3</sup>. Prima dell'avvento di Internet, il diritto all'oblio era considerato un diritto "elitario" perché la cronaca spesso riguardava persone note, mentre oggi tutti percepiamo la necessità di essere tutelati in quanto esposti al pubblico dominio, con una identità personale da proteggere<sup>4</sup>. Oggi, come si accennava prima, per lesione del diritto "ad essere dimenticati" deve intendersi non soltanto la riproposizione di notizie risalenti nel tempo, ma anche l'indisturbata permanenza in rete di contenuti potenzialmente lesivi della libertà di ciascuno di autodeterminarsi. Il web, infatti, è in grado di cristallizzare la realtà: la cronaca relativa, per esempio, ad un procedimento penale avente ad oggetto un efferato crimine, se pubblicata online, mantiene "attualità" anche a distanza di decenni proprio perché immediatamente rinvenibile da chiunque. Attraverso il meccanismo della cd. indicizzazione dei siti web, i motori di ricerca sono capaci di fornire all'utente la totalità dei contenuti riferiti alle parole chiave "oggetto" della ricerca, con l'effetto che l'informazione sarà facilmente e immediatamente fruibile anche a distanza di molto tempo. Il Regolamento 2016/679/UE (GDPR) – che ha modificato anche il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003 n. 196) – positivizza il diritto all'oblio, "*also known as the right to erasure, the GDPR gives individuals the right to ask organizations to delete their personal data. But organizations don't always have to do it*"<sup>5</sup>. Di conseguenza, il diritto all'oblio trova tutela, ai sensi della normativa nazionale ed europea, soltanto qualora sussistano determinate condizioni, quali, ad esempio, il venir meno della necessità dell'informazione rispetto alle finalità per cui i dati erano stati raccolti. Quindi, il diritto di cronaca e la più generale libertà di manifestazione del pensiero possono lasciare spazio alla tutela del diritto all'oblio e alla riservatezza soltanto in determinati casi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 19681 del 22 luglio 2019, facendo propri i principi già affermati anche dalla giurisprudenza sovranazionale, hanno chiarito che il diritto in questione è comprensivo di tre diverse situazioni: quella di chi necessita che notizie relative a vicende legittimamente diffuse in

---

<sup>1</sup> Cass. 19/05/2020 ord. n. 9147, Cass. 09/04/1998 n. 3679

<sup>2</sup> Cass. 11/01/2012 n. 5525

<sup>3</sup> G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, GIUFFRÈ EDITORE, 2014

<sup>4</sup> Cass. 27/03/2020 ord. n. 7559

<sup>5</sup> <https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/>

passato non vengano nuovamente pubblicate quando sia trascorso un certo tempo tra la prima e l'ultima pubblicazione; la situazione connessa all'uso di Internet e all'esigenza di collocare la pubblicazione nel contesto attuale; quella in cui viene fatto valere dall'interessato il diritto alla cancellazione dei dati. Quest'ultimo aspetto – oggetto della presente trattazione – è stato affrontato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella storica sentenza europea *Corneja c. Google Spain SL e Google Inc.* La vicenda riguardava l'applicazione della direttiva 95/46/CE, adottata con la finalità di riassumere ed armonizzare la disciplina della protezione dei dati personali, ed ha per la prima volta riconosciuto il diritto all'oblio. In particolare, la Corte ha ritenuto il motore di ricerca, oltre che responsabile del trattamento dei dati, obbligato alla rimozione dei collegamenti o link alle pagine riportanti i contenuti ritenuti lesivi. Il caso di specie aveva riguardato un cittadino spagnolo che lamentava la disponibilità sul web di informazioni relative ad una procedura di riscossione coattiva di crediti previdenziali che egli stesso aveva subito molti anni prima. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva accolto l'istanza del cittadino relativa alla rimozione dei dati personali da parte di Google, che, a sua volta, aveva impugnato tale decisione. A fronte dell'impugnazione, l'Audencia Nacional aveva rimesso gli atti alla Corte di Giustizia. Così, l'accoglimento del ricorso è stato motivato dall'esigenza di tutelare la posizione del soggetto ricorrente, che, in ragione della risalenza nel tempo delle informazioni rimaste online, aveva (perlomeno) il diritto di ottenere la “deindicizzazione” dei siti web che forniscono tali contenuti. Di conseguenza, l'effetto del pronunciamento era stato quello di investire i motori di ricerca di un ruolo *para-costituzionale*, perché la rimozione dei link è necessariamente successiva al bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di cronaca e di informazione<sup>6</sup>. In Italia, la recentissima ordinanza della Corte di legittimità n. 9147/2020<sup>7</sup> ha preso in esame il ricorso di un soggetto che si riteneva leso dalla possibilità di rinvenire notizie inerenti a un procedimento penale in cui egli era stato coinvolto, e che si era già concluso con patteggiamento. Il ricorrente, in particolare, faceva presente che la digitazione del proprio nome e cognome su diversi motori di ricerca, tra cui Google, comportava la figurazione quale “link di apertura” della vicenda giudiziaria che lo aveva visto protagonista. La sentenza del Tribunale, nel condannare l'editore del quotidiano online su cui era riportata la notizia, adduceva a fondamento della propria decisione la considerazione secondo la quale le finalità di cronaca giornalistica si erano esaurite in seguito alla conclusione del procedimento penale. Pertanto, non sussistevano ragioni di interesse pubblico alla diffusione di tali contenuti, né alla permanenza in rete di questi ultimi. La Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza del Tribunale, delinea un concetto “dinamico” di diritto all'oblio che si sostanzia nel pieno controllo, da parte del titolare, sul trattamento dei dati personali ad opera di terzi. In particolare, la situazione giuridica sostanziale in discorso “*va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall'editore*”. Una considerazione, a questo punto, è necessaria: la mancata tutela

---

<sup>6</sup> F. Frigerio, *La Corte di Giustizia, 5 anni dopo Google Spain limita l'estensione del diritto all'oblio all'Unione europea*, [medialaws.eu](http://medialaws.eu), 2019

<sup>7</sup> In particolare, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse ommesso di valutare se l'intervallo di tempo intercorso tra il patteggiamento e l'iniziativa giudiziaria dell'imputato integrasse il “fattore tempo” previsto ai fini della prevalenza del diritto all'oblio, non effettuando così l'opportuno bilanciamento tra i diritti coinvolti. Da ultimo, ha ritenuto che mancasse un accertamento relativo ai profili di applicazione della cd. deindicizzazione della notizia.

del diritto all'oblio, o anche la previsione di strumenti non idonei a garantire il libero esercizio di quest'ultimo, può incidere sul reinserimento sociale del condannato. La funzione rieducativa della pena, principio sancito dalla Carta Costituzionale al comma 3 dell'art. 27, è evidentemente diretta a garantire al reo il diritto di "ricominciare", di ricostruire – dopo aver scontato la pena – una reputazione, una nuova immagine anche sociale, al di là del collegamento alle vicende giudiziarie che lo hanno visto precedentemente coinvolto. Il diritto di cronaca (in particolare quella giudiziaria) legittima la diffusione di informazioni rilevanti per l'opinione pubblica ma, come affermato dalla Corte di Cassazione nel 1984<sup>8</sup>, tale diritto non può essere tutelato illimitatamente. Presupposti di legittimità della cronaca sono l'utilità sociale dell'informazione, la verità oggettiva o anche soltanto putativa di quanto esposto e la forma dell'esposizione, che deve risultare non eccedente rispetto allo scopo informativo. Oltre ai suddetti limiti, la cronaca di vicende criminose acuirebbe la portata desocializzante del procedimento penale e della sanzione: l'imputato, a causa di un processo di "etichettamento", verrebbe identificato dalla società con il reato commesso<sup>9</sup>. Autorevole dottrina sostiene che il concetto di rieducazione debba essere inteso anche alla luce di una concezione laica dello Stato di diritto, quale risocializzazione del reo e non rimoralizzazione. La rieducazione del condannato si sostanzia, quindi, non nel suo pentimento ma nel "positivo ritorno" nella comunità sociale, nella correzione dei comportamenti antisociali e nel conseguente reinserimento nel contesto sociale di appartenenza<sup>10</sup>. In conclusione, è evidente che il processo di ricostruzione dell'immagine e l'affermazione nella società di una personalità rinnovata e rieducata possano essere irrimediabilmente compromessi dalla consultabilità di notizie relative a vicende criminose passate. Alla funzione rieducativa e risocializzante della pena non può essere anteposto l'interesse pubblico, soltanto presunto, alla diffusione di notizie relative ad un passato da dimenticare<sup>11</sup>. Inoltre, la ratio della tutela del diritto all'oblio è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale anche nell'istituto della prescrizione, che troverebbe fondamento nell'affievolimento dell'interesse alla punizione del comportamento illecito, da valutarsi secondo scelte di politica criminale relative alla gravità dei reati ma anche in considerazione dello stesso diritto all'oblio dei cittadini<sup>12</sup>. Infatti, se da un lato il lungo tempo decorso dopo la commissione di un fatto criminoso fa venir meno l'allarme della coscienza comune che motiva il perseguimento del reato, dall'altro il minor disvalore del fatto di reato giustificerebbe la necessaria tutela anche del diritto all'oblio del reo<sup>13</sup>. Questi istituti, in un ordinamento penale minimo, ispirato alla necessità della pena, sono complementari: lo Stato punisce fatti di reato fintanto che sussiste il pubblico interesse al perseguimento delle condotte criminose in cui questi si sono sostanziati; il tempo fa venir meno il presupposto fondamentale per il perseguimento delle stesse. All'esito di ogni iter processuale viene comminata una pena che incide sulla vita del condannato; la portata punitiva della stessa non può venir meno se l'immagine pubblica del soggetto continua ad essere condizionata dalla permanenza di notizie relative alla vicenda processuale già conclusa. Come anticipato, infatti, il web non permette la contestualizzazione della notizia. La Corte di legittimità, con la già menzionata pronuncia n. 5525/2012, aveva delineato dettagliatamente le

---

<sup>8</sup> Principi richiamati anche nell'ordinanza n. 28084/2018 della Sez. III della Cassazione

<sup>9</sup> E. Currao, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, Fascicolo 6/2019, Diritto penale contemporaneo

<sup>10</sup> R. Garofoli, *Manuale di Diritto penale*, XIII ed., 2016/2017, Nel diritto editore

<sup>11</sup> F. Sicuro, *Libertà di informazione e diritto all'oblio, (brevi osservazioni a margine di Cass. civ., sez. III, ord. 18interlocutoria, 26 giugno - 4 luglio 2018, n. 28086)*, Fascicolo 1/2019, Dirittifondamentali.it

<sup>12</sup> Corte Costituzionale n. 23/2013

<sup>13</sup> Corte Costituzionale n. 43/2014

forme di tutela del soggetto interessato, sia in caso di memorizzazione nella rete Internet, sia in quello di deposito delle informazioni negli archivi dei titolari dei cd. sorgente (ossia i siti che “offrono” l’informazione sul web). In particolare, la tutela del diritto all’oblio si sostanzierebbe nella possibilità del titolare di richiedere non solo la contestualizzazione e l’aggiornamento delle notizie pubblicate – anche se vere –, ma anche di ottenerne la cancellazione. E non è tutto. La Corte, in quell’occasione, aveva menzionato la sussistenza, in capo al titolare dell’organo di informazione che aveva memorizzato tali dati anche in Internet, dell’obbligo di contestualizzare ed aggiornare la notizia di cronaca già pubblicata. Non è sufficiente, afferma la Corte, la mera possibilità di rinvenire, nel mare magnum della rete, ulteriori notizie relative al caso di specie (magari aggiornate); più precisamente si richiede la segnalazione dello sviluppo, del prosieguo della vicenda. Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679/UE rappresenta, senza dubbio, oltre alla dimostrazione della presa di coscienza della problematica relativa al diritto alla rimozione dei dati raccolti dal web, anche un passo avanti ai fini della positivizzazione di una forma effettiva di tutela del diritto all’oblio<sup>14</sup>. L’art. 17 del Regolamento in discorso, come anticipato, prevede espressamente il diritto dell’interessato di domandare al titolare del trattamento dei dati la cancellazione di questi ultimi in presenza di circostanze particolari, tra cui figura il venir meno della necessità dei medesimi rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. In sostanza, il Regolamento da una parte equipara l’oblio alla cancellazione dei dati, dall’altra introduce l’onere, per il titolare del trattamento dei dati, di informare dell’istanza di cancellazione (di link, copia o riproduzione dei dati personali) anche eventuali altri titolari, nell’esigenza di rafforzare il diritto all’oblio. Inoltre, ai sensi del Considerando 59 del GDPR, è sancito l’obbligo di prevedere modalità agevolative per l’esercizio del diritto alla cancellazione e, per il titolare del trattamento, il termine massimo di un mese per rispondere alle richieste; è inoltre previsto un onere motivazionale in caso di rigetto delle istanze avanzate. Qualora il titolare del trattamento dei dati pubblicati sul web non rispondesse o rigettasse l’istanza di rimozione, il titolare del diritto potrebbe proporre reclamo all’Autorità di controllo. Avverso ogni decisione giuridicamente vincolante di quest’ultima è possibile ricorrere, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, dinanzi all’autorità giudiziaria. In ogni caso, l’interessato – in tutti i casi in cui ritenga sussistere una lesione dei diritti oggetto del Regolamento – ha il diritto di adire direttamente l’Autorità giudiziaria. Tuttavia, la mera deindicizzazione dei link contenenti le notizie ritenute lesive del titolare del diritto all’oblio, oltre che rappresentare una tutela soltanto parziale (seppur corretta), è finalizzata alla dispersione della notizia. L’obiettivo di tale meccanismo, di fatto, è quello di rendere la notizia difficilmente rinvenibile; è una forma di tutela del diritto alla riservatezza, all’oblio, senz’altro condizionata dal necessario bilanciamento di questi ultimi con gli ulteriori diritti di rilievo costituzionale già menzionati. La Cassazione, nell’ordinanza n. 7559 /2020, ha fatto riferimento alla sempre maggiore considerazione che si sta formando rispetto alla protezione normativa dell’archivio storico giornalistico. Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, afferma la Corte, ha previsto norme finalizzate alla tutela dell’attività di archiviazione “*nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Il diritto all'oblio subisce delle limitazioni (art. 17, par. 3, lett. d)) nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario "a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'art. 89, par. 1, nella misura in cui il*

---

<sup>14</sup> Il d.lgs. n. 101/2018 nel recepire il Regolamento Europeo, ha modificato il testo il d.lgs 196/2003, cd. Codice della privacy, che aveva già predisposto una più generica forma di disciplina del trattamento dei dati personali.

*diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento". La disciplina predisposta dal Regolamento europeo e, in particolare, il diritto di ottenere la cancellazione e la trasformazione dei dati personali, è un progresso apprezzabile in ordine alla tutela del cd. diritto di libertà informatica "nella sua duplice forma e versione: come libertà negativa, consistente nel diritto ad essere dimenticato, e come libertà positiva, ovvero come potere di controllo sui propri dati personali"<sup>15</sup>, da considerare quale risultato della forte sensibilizzazione rispetto al tema del diritto all'oblio, resa necessaria dalle esigenze, oggi più che mai percepite, di controllo e di gestione dei contenuti presenti sul web.*

---

<sup>15</sup> Cass. 27/03/2020 ord. n. 7559